

Causa C-590/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

25 settembre 2023

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

14 settembre 2023

Ricorrenti:

CG

YN

Resistenti:

Pelham GmbH

SD

UP

Oggetto del procedimento principale

Violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi a seguito del prelievo, mediante «sampling» (campionamento), di estratti di fonogrammi altrui

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE relativa all'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la norma di limitazione del diritto d'autore relativa all'utilizzo a scopo di pastiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE abbia carattere residuale sicché vi rientra in ogni caso un confronto artistico con un'opera preesistente o un altro oggetto di riferimento, anche sotto forma di campionamento. Se la nozione di pastiche sia soggetta a criteri restrittivi quali il requisito dell'umorismo, dell'imitazione di stile o dell'omaggio.
- 2) Se l'utilizzo «a scopo» di pastiche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE richieda l'accertamento dell'intenzione dell'utente di utilizzare materiali protetti dal diritto d'autore al fine di creare una pastiche o se sia sufficiente la riconoscibilità della natura di pastiche da parte di persone che conoscono i materiali protetti dal diritto d'autore a cui si fa riferimento e hanno la consapevolezza intellettuale necessaria per percepire il pastiche.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

Articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29

Disposizioni nazionali richiamate

Articolo 51a del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, legge sul diritto d'autore e diritti connessi; in prosieguo: l'«UrhG»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il gruppo musicale «Kraftwerk», di cui sono membri il primo ricorrente e il dante causa della seconda ricorrente, pubblicava nel 1977 un fonogramma contenente il brano musicale «Metall auf Metall». Il secondo e il terzo resistente sono i compositori del brano «Nur mir», che la prima resistente ha registrato su fonogrammi usciti nel 1997.
- 2 I ricorrenti sostengono che i resistenti hanno copiato, in forma elettronica, un campione (sample) di circa due secondi di una sequenza ritmica del brano «Metall auf Metall» e hanno integrato tale campione, mediante ripetizioni successive, nel brano «Nur mir», anche se avrebbero potuto registrare direttamente la sequenza ritmica inserita. Essi avrebbero così violato il diritto connesso al diritto d'autore di cui sono titolari nella loro qualità di produttori di fonogrammi. Pertanto è stata avviata nei confronti dei resistenti, tra l'altro, un'azione inibitoria e declaratoria dell'obbligo di trasmettere informazioni e di consegnare i fonogrammi in vista della loro distruzione.

- 3 Il Landgericht (Tribunale del Land, Germania) ha accolto la domanda. L'appello interposto dai resistenti avverso tale decisione è stato respinto. A seguito del ricorso per cassazione («Revision») dei resistenti, la causa è stata rinviata dinanzi al giudice d'appello. Dopo che il secondo appello è stato nuovamente respinto e il ricorso per cassazione («Revision») avverso tale rigetto non è stato accolto, il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) ha annullato le sentenze pronunciate in sede di «Revision» e la seconda sentenza pronunciata in appello rimettendo la causa al giudice del rinvio. Nell'ambito del terzo procedimento per cassazione («Revision»), tale giudice ha sottoposto alla Corte talune questioni pregiudiziali alle quali quest'ultima ha risposto [sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a. (C-476/17, EU:C:2019:624)]. Con la terza sentenza pronunciata in sede di «Revision», il collegio adito dai resistenti ha annullato la decisione del giudice d'appello e ha rinviato la causa dinanzi al giudice d'appello per una nuova udienza e decisione.
- 4 Il giudice d'appello ha riformato la sentenza del Landgericht (Tribunale del Land) condannando i resistenti a fornire informazioni sul numero di fonogrammi prodotti e/o forniti tra il 22 dicembre 2002 e il 7 giugno 2021 con registrazioni sonore del brano «Nur mir» e a consegnare copie di tali fonogrammi in vista della loro distruzione, nonché constatando a tale riguardo il loro obbligo di risarcimento; il medesimo ha respinto il ricorso per il resto. Con il ricorso per cassazione («Revision») proposto dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti ribadiscono le domande formulate a partire dal 7 giugno 2021. I resistenti chiedono il rigetto di tale ricorso.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 5 L'accoglimento del ricorso per cassazione («Revision») dipende dall'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k, della direttiva 2001/29.
- 6 Il giudice d'appello ha negato l'esistenza di una violazione per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'articolo 51a dell'UrhG il 7 giugno 2021. Esso ha ritenuto che la pretesa inibitoria non fosse fondata e che a partire dal 7 giugno 2021 non sussistesse (più) il diritto alle informazioni, alla consegna in vista della distruzione e all'accertamento di un obbligo di risarcimento dei danni, in quanto il prelievo, mediante campionamento, della sequenza ritmica dal brano «Metall auf Metall» costituirebbe un pastiche ai sensi dell'articolo 51a, prima frase, dell'UrhG, nella versione in vigore a partire da tale data.
- 7 Il ricorso per cassazione («Revision») deve essere accolto qualora il giudice d'appello abbia erroneamente dichiarato che il prelievo, mediante campionamento, della sequenza ritmica dal brano «Metall auf Metall» costituisce un utilizzo a scopo di pastiche, consentito dall'articolo 51a, prima frase, dell'UrhG, nella versione in vigore a partire dal 7 giugno 2021, cosicché non vi è alcuna violazione dei diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore invocati dai

ricorrenti in qualità di produttori di fonogrammi o artisti interpreti o esecutori nonché del diritto d'autore del primo ricorrente.

- 8 Secondo il giudice del rinvio, il giudice d'appello non ha commesso alcun errore di diritto constatando che sussiste una lesione dei diritti dei ricorrenti in qualità di produttori di fonogrammi e artisti interpreti o esecutori e che la sequenza ritmica ripresa costituisce un'opera musicale tutelabile dal diritto d'autore.
- 9 L'articolo 51a, prima frase, dell'UrhG consente la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico di un'opera pubblicata a scopo di caricatura, parodia e pastiche. Tale disposizione si può applicare, mutatis mutandis, ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore dell'artista interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi.
- 10 L'articolo 51a dell'UrhG recepisce l'articolo 5, paragrafi 3, lettera k), e 4, della direttiva 2001/29 e pertanto deve essere interpretato in modo conforme alla direttiva.
- 11 Poiché il contestato prelievo della sequenza ritmica non soddisfa i requisiti di una caricatura o di una parodia del brano musicale «Metall auf Metall», nel caso di specie è determinante se il prelievo contestato sia stato effettuato a scopo di pastiche ai sensi dell'articolo 51a dell'UrhG, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29.
- 12 Sulla prima questione pregiudiziale: occorre stabilire se la limitazione costituita dall'utilizzo a scopo di pastiche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 abbia, in ogni caso, carattere residuale per un confronto artistico con un'opera preesistente o un altro oggetto di riferimento, ivi compreso il campionamento, e se la nozione di pastiche sia soggetta a criteri restrittivi quali il requisito dell'umorismo, dell'imitazione di stile o dell'omaggio.
- 13 Il giudice d'appello non si è pronunciato sul significato abituale del termine «pastiche» nel linguaggio corrente negli Stati membri dell'Unione europea. L'estensione del significato del termine «pastiche» nel linguaggio corrente di molti Stati membri potrebbe spaziare dall'imitazione di stile ad arrangiamenti costituiti da ricombinazioni o a nuove composizioni derivanti da materiali altrui già esistenti. Al riguardo, tutti i significati, per quanto diversi nello specifico, hanno probabilmente in comune il carattere referenziale rispetto a qualcosa che esiste già.
- 14 Il fatto che il pastiche sia stato disciplinato in una disposizione restrittiva insieme alla parodia e alla caricatura potrebbe deporre a favore della coincidenza delle caratteristiche essenziali di pastiche, parodia e caricatura. Secondo la giurisprudenza della Corte [sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds (C-201/13, EU:C:2014:2132, punto 20)] la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima e, dall'altro, quella di

costituire un atto umoristico o canzonatorio. Per contro, non è necessario che la parodia mostri un proprio carattere originale.

- 15 Sulla base di ciò, una caratteristica essenziale anche del pastiche dovrebbe in ogni caso consistere nel fatto che esso evochi un'opera esistente pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima. Per contro, pare dubbia la questione se sia inoltre una caratteristica essenziale del pastiche quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio, così come la parodia e la caricatura, o se sia una caratteristica essenziale l'imitazione dello stile di materiali protetti dal diritto d'autore o il riferimento sotto forma di omaggio. Benché l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, in quanto contiene un'eccezione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della stessa, debba essere interpretato restrittivamente, l'interpretazione deve consentire di salvaguardare l'effetto utile dell'eccezione così istituita e di rispettarne la finalità.
- 16 L'obiettivo dell'eccezione relativa al «pastiche» potrebbe indurre a ritenere che tale norma di limitazione, in ogni caso, abbia carattere residuale per un confronto artistico con un'opera preesistente o un altro oggetto di riferimento, ivi compreso il campionamento, che non richiede ulteriori elementi restrittivi. La Corte ricorda, a tal riguardo, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29 in generale, tra i quali figura l'armonizzazione che contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno, nonché il mantenimento di un giusto equilibrio tra, in particolare, i diritti e gli interessi degli autori, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall'altro [v. sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds (C-201/13, EU:C:2014:2132, punti 25 e 26)].
- 17 Alla luce di ciò, l'eccezione relativa al «pastiche» potrebbe eventualmente applicarsi qualora abbia luogo un confronto artistico con l'opera utilizzata. Il limite costituito dal pastiche potrebbe essere inteso come un limite generale alla libertà delle arti.
- 18 I diritti degli autori, dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29 godono della protezione della proprietà intellettuale in forza dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. D'altronde, un utilizzo di opere o di altri materiali protetti a scopo di caricatura, parodia o pastiche può rientrare nell'ambito della tutela della libertà di espressione o della libertà delle arti. Pertanto, la tecnica del «campionamento» (sampling), di cui trattasi nel caso di specie, che consiste nel prelievo da parte di un utente di un campione di un fonogramma e nel suo utilizzo ai fini della creazione di una nuova opera, costituisce una forma di espressione artistica che rientra nell'ambito della libertà delle arti, tutelata dall'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.
- 19 Introducendo il nuovo limite previsto all'articolo 51a dell'UrhG, il legislatore tedesco aveva in mente una nozione più ampia di pastiche che, fatto salvo un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli utenti, dovrebbe comprendere pratiche quali, in particolare, il campionamento (sampling), in

quanto le tecniche culturali costituite da citazioni, imitazioni e richiami sono un elemento determinante dell'intertestualità, della produzione culturale contemporanea e della comunicazione nel «social web».

- 20 Sulla seconda questione pregiudiziale: è inoltre necessario precisare quando un utilizzo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 avviene «a scopo» di pastiche. Secondo il giudice del rinvio, dovrebbe essere sufficiente, al riguardo, accertare che l'utilizzo come pastiche sia riconoscibile da parte di chi conosce i materiali protetti dal diritto d'autore a cui si fa riferimento e ha la consapevolezza intellettuale necessaria per percepire il pastiche.
- 21 Le questioni pregiudiziali sono rilevanti ai fini della decisione. La prima questione pregiudiziale è rilevante ai fini della decisione alla luce delle constatazioni del giudice d'appello, secondo cui il brano musicale «Nur mir», pur evocando la sequenza ritmica ripresa da «Metall auf Metall», presenta allo stesso tempo percettibili differenze rispetto a quest'ultima, non imitando lo stile della sequenza ritmica ripresa da «Metall auf Metall» né costituendo un atto umoristico o canzonatorio. La seconda questione pregiudiziale è rilevante ai fini della decisione alla luce del fatto che il giudice d'appello non ha effettuato alcuna constatazione in merito all'intenzione dei resistenti, in quanto ha ritenuto che non fosse necessario stabilire l'intenzione dell'arrangiatore di procedere all'imitazione o all'omaggio.
- 22 L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 tiene conto dell'obiettivo di un giusto equilibrio tra diritti e interessi. In base ad esso, le eccezioni e limitazioni previste all'articolo 5 della direttiva sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare («verifica in tre fasi»). Secondo le conclusioni del giudice d'appello, tali condizioni sono soddisfatte nella presente causa.